



## COMUNE DI VICO CANAVESE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

[www.comune.vico.to.it](http://www.comune.vico.to.it)

Largo Gillio, n. 1 - 10080, Vico Canavese (TO)

Tel.: 0125/795810 Fax: 0125/74301

E-mail: [vico.canavese@ruparpiemonte.it](mailto:vico.canavese@ruparpiemonte.it)

E-mail Pec: [vico.canavese@cert.ruparpiemonte.it](mailto:vico.canavese@cert.ruparpiemonte.it)

Codice Fiscale: 84000710016 Partita Iva: 03973200011

Codice Ipa: c\_1548 Codice per la fatturazione: UF68BL

### IMU – Imposta Municipale Propria – Anno di imposta 2018

Si avvisano i Signori Contribuenti che per il versamento dell'IMU 2018, con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2017, sono state **CONFERMATE** le aliquote vigenti nell'anno 2017, come di seguito indicato:

IMMOBILE	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO	
Abitazione principale e relative pertinenze <b><u>(dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) – c.d. “immobili di lusso”</u></b>	0,6%	3912	
Altri fabbricati e relative pertinenze (es. “secondo case”)	0,9%	3918	
Aree fabbricabili	0,9%	3916	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:	0,9% di cui:	Quota Stato 0,76%	3925
		Quota Comune 0,14	3930
Codice Comune	L548		

Si ricorda che anche quest'anno sono tenuti al pagamento dell'imposta il proprietario/possessore di immobili (fabbricati ed aree edificabili), ivi compresi il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali ed il locatario in caso di *leasing*.

#### **Scadenze e modalità di pagamento**

L'IMU relativa all'anno 2018 sarà riscossa in **due** rate aventi scadenza:

- **Prima rata: entro il 18/06/2018** (rata di ACCONTO pari al 50% dell'importo annuale);
- **Seconda rata: entro il 17/12/2018** (rata di SALDO pari al 50% dell'importo annuale);
- **Unica soluzione: entro il 18/06/2018.**

Il versamento dovrà essere effettuato tramite **Modello F24** presso ogni sportello bancario e/o postale, oppure *on-line* tramite il proprio sistema di *home-banking*, utilizzando i seguenti codici:

▪ <b>Codice Comune</b>	<b>L548</b>
▪ Abitazione principale e relative pertinenze ( <b>dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</b> ) – c.d. <b>“immobili di lusso”</b>	3912
▪ Aree fabbricabili	3916
▪ Altri fabbricati e relative pertinenze (Es. “Seconde case”) - Quota Comune	3918
▪ Fabbricati di categoria D produttivi (Es. “Capannoni industriali”) – Quota Stato	3925
▪ Fabbricati di categoria D produttivi (Es. “Capannoni industriali”) – Quota Comune	3930

#### **Strumenti di calcolo:**

Si ricorda che il calcolo dell’imposta compete al contribuente in autonomia o con il supporto di centri assistenza fiscale o professionisti mentre il Comune svolge la funzione di controllo dell’imposta versata.

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet [www.comune.vico.to.it](http://www.comune.vico.to.it) strumenti di supporto per il calcolo dell’imposta e la predisposizione dei modelli F24 per il pagamento, nonché l’assistenza fornita dal proprio personale previo appuntamento telefonico.

#### **Base imponibile:**

- Fabbricati: Rendita catastale rivalutata del 5% x Moltiplicatori catastali.
- Aree fabbricabili: valori venali in commercio determinati dal Comune ai soli fini indicativi per tipologie omogenee.

#### **Calcolo dell’imposta:**

- (Base imponibile) x (Aliquota) x (Percentuale di Possesso).

#### **Moltiplicatori catastali:**

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (moltiplicatore elevato da 60 a 65 a decorrere dal 01/01/2013);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

### Valore aree fabbricabili:

▪ Zona Residenziale di Completamento:	€ 15,50/mq
▪ Zona residenziale a capacità esaurita:	€ 8,00/mq
▪ Zone industriali – artigianali di riordino e di nuovo insediamento:	€ 17,00/mq

### Esenzioni – Riduzioni:

- Gli immobili adibiti ad **abitazione principale** di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6 e C/7) sono **esenti** dal pagamento dell'IMU;
- I **terreni agricoli**, i **terreni non coltivati** ed i **fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola** - regolarmente classificati come tali a livello catastale - non scontano l'IMU in quanto ubicati in Comune totalmente montano;
- I **fabbricati inagibili** o inabitabili hanno diritto ad una **riduzione della base imponibile del 50%**, dietro presentazione di apposita istanza;
- Gli immobili (non di lusso) concessi in **comodato** ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la usano come **abitazione principale** (residenza anagrafica e dimora abituale) hanno diritto ad una **riduzione del 50%** della base imponibile **solo** se ricorrono tutte le seguenti condizioni (art. 1 comma 10 L. 208/2015):
  - il contratto di comodato deve essere registrato;
  - il comodante abbia residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è collocato l'immobile concesso in comodato;
  - il comodante possieda nello stesso Comune (in cui è collocato l'immobile concesso in comodato) solo un altro immobile adibito a propria abitazione principale e non di lusso;
  - entro il 30/06/2019 va presentato la relativa dichiarazione IMU.

### Minimo versabile:

- Non si è tenuti al versamento dell'imposta per importi inferiori ad euro **12,00**, riferito all'imposta annua **complessivamente dovuta** (e non agli importi delle singole rate) sia nei confronti dello Stato (ove dovuta), sia nei confronti del Comune. Se l'ammontare della prima non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

### Ulteriori informazioni:

L'Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per chiarimenti con le seguenti modalità:

- Sportello al pubblico: mercoledì, venerdì ore 9,30 – 12,00
- Informazioni telefoniche: 0125/795810 int. 2
- Fax: 0125/74301
- Mail: [tributi@comune.vico.to.it](mailto:tributi@comune.vico.to.it).